

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 23 dicembre 2011, n. 3990

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Art. 1

1. Il termine previsto all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 100.000.
2. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, sono incrementate di ulteriori euro 250.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 3

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti. (1)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

(1) Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Ordinanza PCM 2 gennaio 2012, n. 3992, il termine del 31 gennaio 2012, previsto al presente comma, è prorogato al 31 marzo 2012.

Art. 4

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti. (1)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 2.475.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, Ordinanza PCM 2 gennaio 2012, n. 3992, il termine del 31 gennaio 2012, previsto al presente comma, è prorogato al 31 marzo 2012.

Art. 5

1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, per assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 875.807,94 a valere sulle residue risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, di cui è stata accertata la disponibilità.

Art. 6

1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2012, n. 6.